



Città di Salve

DECRETO "IO RESTO A CASA"

NUOVE MISURE PER IL CONTRASTO DEL COVID-19

VALIDE FINO AL 3 APRILE 2020 (Estratto Dpcm 9 marzo 2020)

SPOSTAMENTI LIMITATI

Evitare ogni spostamento, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

SOGGETTI CON FEBBRE

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

QUARANTENA

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

STOP EVENTI SPORTIVI

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.

FERIE E CONGEDI

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r).

EVENTI E MANIFESTAZIONI SOSPESI

Sospese tutte le manifestazioni e gli eventi: fermi i cinema, teatri, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche. Chiusi musei e siti archeologici.

STOP A SCUOLE E CONCORSI

Sono sospesi i servizi educativi di qualsiasi ordine e grado, comprese le Università e le Ist. di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, nonché qualsiasi tipo di corso che richieda l'aggregazione di più individui (è fatta eccezione per tutto ciò che concerne la formazione del personale medico).

ATTIVITÀ RELIGIOSE

L'apertura dei luoghi di culto è condizionata alla possibilità di garantire ai frequentatori il rispetto della distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

MUSEI

Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

CONCORSI

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario.

BAR E RISTORANTI

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

ALTRE ATTIVITÀ

Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle citate precedentemente a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità idonee a rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

CONGEDI SOSPESI

Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

COORDINAMENTO ATTIVITÀ

Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.

ESERCIZI COMMERCIALI

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali bisogna garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In caso ciò sia impossibile le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

FARMACIE E ALIMENTARI

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

ALTRE ATTIVITÀ

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

ESAMI DI IDONEITÀ

Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti.

INVITIAMO LA CITTADINANZA A SEGUIRE STRETTAMENTE QUANTO PREVISTO E A COLLABORARE ALLA COMUNE RISOLUZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA.

Il Sindaco Avv. Francesco Villanova